

Alla Regione Piemonte  
Assessorato Agricoltura Tutela della fauna e della flora  
Direzione Agricoltura  
Settore Tutela e Gestione della Fauna  
Selvatica e Acquatica  
Corso Stati Uniti, 21  
10128 TORINO

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER  
L'ANTICIPO DI SOSTEGNO AL BENEFICIARIO FINALE PER L'INVESTIMENTO PREVISTO NEL  
SETTORE DELLA TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E ACQUATICA DI CUI AL  
BANDO REGIONALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 668 DEL  
3.8.2009.**

**PREMESSO**

a. che il Beneficiario finale \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ / P. IV A \_\_\_\_\_ o la  
Ditta \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_  
Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ / P. IVA \_\_\_\_\_

(in seguito denominata "Contraente") ha richiesto alla Regione Piemonte per le erogazioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura tramite domanda presentata alla Regione, il pagamento anticipato di € \_\_\_\_\_ per l'investimento relativo alla Misura..... previsto dal Bando regionale approvato con determinazione dirigenziale n. 668 del 3.8.2009.

b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, la Regione Piemonte, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

**CIO' PREMESSO**

La Società/Banca \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al  
numero \_\_\_\_\_ (di seguito indicata come Fidejussore), in  
persona del legale rappresentante protempore/procuratore  
speciale \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi, come in  
effetti si costituisce, fidejussore nell'interesse  
di \_\_\_\_\_  
P. IVA / Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ con sede / residente  
in \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese  
di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ ( di seguito indicata  
come Contraente), a favore della Regione Piemonte per le erogazioni nel settore della pesca e  
dell'Acquacoltura (di seguito indicata come Regione Piemonte), dichiarandosi con il Contraente

solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Piemonte in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro \_\_\_\_\_

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare la Regione Piemonte quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento dell'importo richiesto dalla Regione Piemonte sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre alla Regione Piemonte alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242- 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Piemonte.

4. La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo la Regione Piemonte, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

5. In caso di controversie fra la Regione Piemonte e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Torino.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_